

PREMESSO che:

- La LR 23/4/2004, n. 11, avente ad oggetto “Norme per il governo del territorio”, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica, prevedendo nuovi strumenti e nuove procedure per la pianificazione del territorio;
- in particolare, l’art. 12, nel confermare che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante piano regolatore comunale, ha innovato la previgente disciplina disponendo che lo strumento urbanistico generale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
- Il Comune di Crespadoro ha aderito al PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) con i seguenti Comuni confinanti e limitrofi di Altissimo, Chiampo, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 100 del 14 luglio 2015, pubblicato nel BUR del 14 agosto 2015;
- Il PATI è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale, mentre il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T.I., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando la realizzazione di tali interventi;

PRECISATO che:

- a seguito della definitiva approvazione del PATI, così come previsto dalla L.R. n° 11/2004, il Piano Regolatore vigente (dopo l’approvazione del PATI), diventa il primo Piano degli Interventi per le parti compatibili al PATI (art. 48 c. 5 bis);
- a fronte di quanto sopra esposto, qualsiasi modifica al primo Piano degli Interventi, risulterà quale variante allo stesso ai sensi dell’art. 18 della L.R. citata n° 11/2004;
- la procedura per la redazione del Piano degli Interventi, ha inizio con la predisposizione da parte del Sindaco, di un documento programmatico preliminare, denominato “Documento del Sindaco” in cui sono evidenziati, secondo delle priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi.

DATO ATTO che al fine di concretizzare le scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio intercomunale, si è ritenuto opportuno dotare il Comune di un nuovo strumento urbanistico operativo, procedendo alla redazione della variante n. 1 del Piano degli Interventi con forme e contenuti adeguati alla L.R. 23/04/2004, n. 11;

PRESO ATTO che conformemente a quanto previsto dall’art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 11/2004, il Sindaco, nella seduta di Consiglio Comunale del 20.12.2016 con delibera di presa d’atto n. 38, ha illustrato il Documento Preliminare Programmatico del Piano degli Interventi, “Documento del Sindaco”, in cui sono evidenziati i contenuti e le previsioni programmatiche per il P.I. inteso che tale documento è il punto di partenza per la redazione delle varianti al Piano degli Interventi poiché per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 11/2004, è necessaria la “concertazione e la partecipazione” con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso;

VISTO che, in attuazione delle finalità di concertazione e partecipazione in ottemperanza all’art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004, il Comune di Crespadoro ha promosso un incontro di concertazione il 23.01.2017 per la presentazione della prima variante al Piano Interventi, dandone ampia pubblicità tramite inviti diretti alle varie Associazioni Economiche, Sociali e Locali, ai Gestori dei servizi pubblici e di uso pubblico, Enti Territoriali e Comuni confinanti, con l’obiettivo di concorrere alla definizione delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione;

VISTI gli elaborati progettuali relativi alla Variante n. 1 al Piano degli Interventi, redatti dall’Urbanista Lino Arch. De Battisti, con studio in Montagnana (PD), in qualità di tecnico incaricato, presentati in data 08.02.2017, prot. 550 (i quali sono depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale) costituiti da:

- 1- Elaborati grafici di Variante (Tav. unica con stralci delle varianti con stato vigente e di variante);
- 2- Relazione tecnica e programmatica;
- 3- Asseverazione idraulica (VCI)
- 4- Dichiarazione/Autocertificazione di non necessità della procedura di VINCA;

PRESO ATTO che le modifiche che vengono apportate al Piano degli interventi con la Variante n. 1, di cui trattasi, come da dichiarazione in data 23/01/2017 dell'Urbanista Lino Arch. De Battisti, contenuta nella relazione tecnica e programmatica, sono conformi e compatibili sia con le indicazioni del PATI e alle sue NTA, sia per quanto concerne il consumo di S.A.U. che per l'utilizzazione della capacità insediativa aggiuntiva prevista dal PATI;

PRECISATO che la presente Variante N. 1 al Piano degli Interventi prevede, essenzialmente, assestamenti di zone omogenee con limitati ampliamenti di superficie fondiaria e di volume e stralci di aree edificabili nel vigente Piano degli Interventi ex Piano Regolatore Generale, e sostanzialmente:

- delle riclassificazioni di aree edificabili in aree senza potenzialità edificatorie (agricole) in conformità a quanto prevede la L.R. N. 5/2015 all'art. 7 che consente ai Comuni di riclassificare aree edificabili al fine di diminuire il carico urbanistico;
- un ampliamento di un'area residenziale di completamento B2, a fronte di un declassamento in area agricola nello stesso ambito, per consentire, per motivazioni morfologiche, una più agevole costruzione di un fabbricato a destinazione abitativo senza un aumento sostanziale del carico urbanistico;
- l'inserimento di due piccole aree a destinazione pubblica che saranno assoggettate, in sede di progettazione, a Valutazione di Compatibilità Idraulica;

CONSIDERATO che, trattandosi di una variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi, e che non modifica l'apparato normativo vigente, nelle successive fasi verranno predisposti tutti gli elaborati previsti dall'art. 17 della L.R. 11/2004;

VISTO:

- La Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
- La Legge Regionale n. 4/2008 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia pubblica, mobilità ed infrastrutture” e s.m.i.;
- Gli atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”, approvati con DGRV n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i.;
- Il D.lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica, l'arch. Lino Arch. De Battisti, ha prodotto apposita asseverazione, dichiarando che la Variante N. 1 al Piano degli Interventi in argomento, non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico esistente e che, quindi, ai sensi della D.G.R.V. 62948 del 06.10.2009 allegato A), non necessita la valutazione di compatibilità idraulica e che l'approvazione della Variante N. 1 al Piano degli Interventi avverrà solamente dopo il silenzio assenso trascorsi giorni 30 dalla trasmissione all'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza.

PRESO ATTO della dichiarazione del Professionista in data 02.02.2017, pervenuta al Prot. N. 550 in data 08.02.2017, di non necessità della procedura di Vinca allegata alla presente e che l'eventuale necessità della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi della DGR n. 2299 del 2014 sarà verificata in sede di progettazione delle opere pubbliche;

CONSIDERATO che spetta al Consiglio Comunale, l'adozione della variante N. 1 al Piano degli Interventi, secondo la procedura definita dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la quale prevede che entro otto giorni dall'adozione il Piano sia depositato e messo a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni e che dell'avvenuto deposito venga data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., nonché dello Statuto comunale;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 78, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 267/2000 dispone:

2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.

Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico;

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, lo schema del presente provvedimento è stato preventivamente pubblicato sul sito istituzionale comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" in data 15/02/2017;

RILEVATO che il presente provvedimento, non riveste rilevanza contabile;

RICHIAMATA la Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'area tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con Consiglieri Presenti n. ____ - Votanti n. ____ - Favorevoli n. ____ - Contrari n. ____ - Astenuti n. ____

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni descritte in premessa, la variante N. 1 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, composta dagli elaborati progettuali predisposti dall'Urbanista Lino Arch. De Battisti di Montagnana (PD), presentati in data 08.02.2017, prot. 550 (i quali, vista la mole degli stessi, non vengono allegati alla presente, ma depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale), costituiti da:
 1. Elaborati grafici di Variante (Tav. unica con stralci delle varianti con stato vigente e di variante);
 2. Relazione tecnica e programmatica;
 3. Asseverazione idraulica (VCI)
 4. Dichiarazione/Autocertificazione di non necessità della procedura di VINCA;
2. di dare atto che, trattandosi di una variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi che non modifica l'apparato normativo vigente, tutti gli elaborati previsti dall'art. 17 della L.R. 11/2004 verranno predisposti nelle successive fasi;
3. di dare atto che le modifiche che vengono apportate al Piano degli interventi con la Variante n. 1, di cui trattasi, come da dichiarazione in data 23/01/2017 dell'Urbanista Lino Arch. De Battisti, contenuta nella relazione tecnica e programmatica, sono conformi e compatibili sia con le indicazioni del PATI e alle sue NTA, sia per quanto concerne il consumo di S.A.U. che per l'utilizzazione della capacità insediativa aggiuntiva prevista dal PATI;
4. di dare atto che l'approvazione definitiva della Variante N. 1 al Piano degli Interventi avverrà dopo il silenzio assenso, trascorsi giorni 30 dall'invio all'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza

dell'asseverazione idraulica, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2948 del 06/10/2009 allegato A) e che con l'approvazione definitiva saranno recepite le eventuali prescrizioni che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza dovesse eventualmente impartire in merito;

5. di prendere atto della dichiarazione del Professionista in data 02.02.2017, pervenuta al Prot. N. 550 in data 08.02.2017, di non necessità della procedura di Vinca allegata alla presente e che l'eventuale necessità della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi della DGR n. 2299 del 2014 sarà verificata in sede di progettazione delle opere pubbliche;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e dall'art. 12, co. 3, del D.P.R. 380/2011, dalla data di adozione dello strumento di pianificazione in oggetto e fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della Legge 3.11.1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del piano regolatore" e successive modificazioni;
7. di stabilire che, entro otto giorni dall'adozione della presente deliberazione da parte del Consiglio comunale, gli elaborati siano depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni presso la segreteria comunale, dando immediata notizia al pubblico dell'eseguito deposito mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, pubblicazione su due quotidiani a tiratura locale e l'affissione di manifesti in luoghi pubblici;
8. di dare atto che l'Ufficio Tecnico comunale provvederà agli adempimenti conseguenti previsti dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004.